



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 108/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. FRANCESCO VETRI CANDIDATO SINDACO
PER IL COMUNE DI CARTURA (PD) CON LA LISTA “MOVIMENTO 5
STELLE-BEPPEGRILLO.IT” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 maggio 2011;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l’art. 29, comma 6;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 1993, n. 29, S.O. e, in particolare, gli artt. 5 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali*

fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la segnalazione del Sig. Francesco Vetri, candidato sindaco per il Comune di Cartura (PD) con la lista "Movimento 5 stelle - Beppegrillo.it", pervenuta in data 13 aprile 2011 (prot. 17052), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alla distribuzione presso le abitazioni del Comune e alla pubblicazione sul sito www.edizionilatorre.it del giornalino informativo "La mia Cartura n. 2" a cura dell'amministrazione uscente;

VISTA la nota in data 15 aprile 2011 (prot. 15552), del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto è stato incaricato di svolgere gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione al richiamato esposto del signor Vetri;

VISTA la nota in data 15 aprile 2011 (prot. n. 186018), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha richiesto al Sindaco di Cartura di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito all'esposto del signor Vetri unitamente a ogni materiale e documentazione utile ai fini dell'istruttoria;

VISTA la nota in data 15 aprile 2011 (prot. 17673), trasmessa dal Comune di Cartura a firma del Sindaco, signor Massimo Zanardo, nella quale si precisa che:

- il notiziario "La mia città" - Cartura – Punto d'incontro" è un notiziario istituzionale e consolidato sin da marzo 2006; ;
- sono stati rispettati in termini previsti dalla normativa vigente in quanto la distribuzione del notiziario è effettuata e completata entro il 30 marzo 2011 termine precedente all'inizio della campagna elettorale ed alla convocazione dei comizi.

VISTA la nota in data 19 aprile 2011 (prot. n. 18527) con la quale il Comune di Cartura, ad integrazione della nota del 15 aprile 2011, ha formulato ulteriori considerazioni relativamente alla vigenza dell'art. 29, comma 6, della legge n. 81/93 assumendo che la norma sia da ritenersi abrogata ad opera dell'art. 13 della legge n. 28/00 e che, comunque, non siano applicabili al caso di specie le sanzioni di cui alla legge n. 515/93, in quanto la pubblicazione del notiziario è avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 9 della legge n. 28/00, in quanto tale comunicazione era inerente le funzioni proprie dell'ente ed è stata svolta in termini di assoluto equilibrio e correttezza;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Corecom Veneto con nota del 19 aprile 2011 (prot. n. 18034) nella quale, in particolare, si evidenzia come la fattispecie oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi della violazione dell'art. 29, comma 6, della citata legge 25 marzo 1993, n. 81 rimettendo all'Autorità l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la pubblicazione oggetto della segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la distribuzione del notiziario oggetto della segnalazione è stata completata in data 30 marzo 2011 e, quindi, anteriormente alla data di convocazione dei comizi elettorali, che, con riferimento alle elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, coincide con il 31 marzo 2011 (45 giorni prima delle elezioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

CONSIDERATO quindi che non si rilevano gli estremi della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, così come richiamato dalla delibera n. 80/11/CSP;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 5 maggio 2011

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino